



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 176 DEL 27-11-2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE DI MACE=
RATA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTI=
LITA'.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 21:40, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	P
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il Segretario comunale Sig. Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Catalini Ilenia in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Premesso:

- che l'art. 54 del Decreto Legislativo 28/8/2000 n. 274 demanda al Ministro della Giustizia la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti a tanto condannati;

- che con decreto del Ministro del Lavoro del 26/3/01 sono state fissate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente in prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, per finalità di protezione civile, tutela del patrimonio ambientale e culturale, salvaguardia del patrimonio boschivo, recupero del demanio marittimo, custodia di musei, gallerie o pinacoteche, prevenzione del randagismo, manutenzione e decoro del patrimonio pubblico, etc;

- che detta attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, a seconda che l'attività venga svolta presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

Visti gli schemi di convenzione, nei quali, nel ribadire il divieto di corrispondere alcuna retribuzione al condannato, si precisa che sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

Atteso che si reputa opportuno procedere all'approvazione delle convenzioni con il Tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

a) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/00 n. 274 e D.M. 26/3/2001, stabilendo in anni 5 la durata di detta convenzione che si compone di n. 8 articoli;

b) ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 4645 bis cpp e art. 2 co. 1 D.M. 08/06/2015 n. 88 del Ministero della Giustizia;

Precisato che questo Ente aveva già stipulato con il Presidente del Tribunale di Macerata apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la cui validità è cessata e che l'Amministrazione Comunale è interessata alla prosecuzione di tale collaborazione non retribuita con il suddetto Tribunale, per lo svolgimento di attività di manutenzione del verde pubblico e di manutenzione stradale e fognaria, e di attività di addetto di segreteria;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO
SEGUE:**

Di approvare:

- a) nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti condannati, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28/8/00 n. 274 e D.M. 26/3/2001, stabilendo in anni 5 la durata di detta convenzione che si compone di n. 8 articoli;
- b) nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p. art. 4645 bis c.p.p. e art. 2 co. 1 D.M. 08/06/2015 n. 88 del Ministero della Giustizia che si compone di n. 9 articoli;

Determinare nel numero di **2 (due)** i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che potranno prestare attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Loro Piceno, stabilendo, altresì, che detta attività si sostanzia in prestazioni di manutenzione del verde pubblico e manutenzione stradale e fognaria, ed in prestazioni di addetto di segreteria;

Dare atto che il Responsabile del Procedimento sarà nominato di volta in volta dal Responsabile del I settore tenuto conto della tipologia professionale lavorativa affidata al condannato;

Riservare la quantificazione e l'impegno della spesa per fronteggiare gli oneri assicurativi, di cui in premessa, all'atto dell'effettiva assegnazione dei soggetti da impiegare nelle attività di pubblica utilità, da effettuarsi mediante determinazione dirigenziale.

Di inoltrare il presente atto ai competenti Uffici per l'esecuzione;

Di comunicare ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

PROPONE

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE del III Settore

(Dott. ssa Federica Paoloni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE del I Settore F.F.

(Dr.ssa Ilenia Catalini)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese

D E L I B E R A

DI APPROVARE LA PROPOSTA avente ad oggetto: “ Approvazione convenzioni con il Tribunale di Macerata per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità”

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese **dichiara** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto **immediatamente eseguibile**..

TRIBUNALE DI MACERATA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso:

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che la nuova formulazione dell'art. 186, comma 9 bis del C.d.S. prevede che la pena pecuniaria può essere sostituita dal giudice monocratico del Tribunale, se non vi è opposizione dal parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che con delibera n. 62 del 18.11.2011 la Giunta Comunale di Loro Piceno ha espresso la volontà di provvedere progetti di pubblica utilità ai sensi della rt. 54 del decreto legislativo citato in premessa

Ciò premesso

Tra Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del dott. _____, Presidente del Tribunale di Macerata,

e il Comune di Loro Piceno, nella persona del Sindaco Dr.ssa Ilenia Catalini **si conviene e si stipula** quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. **2 (due)** soggetti che devono effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1 Geom. Silvano Luchetti – Responsabile del II e IV Settore - Tecnico del Comune di Loro Piceno;

2 Dott.ssa Ilenia Catalini – Responsabile del I Settore f.f. del Comune di Loro Piceno;

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in

premessa, alla Procura della Repubblica, al Magistrato di Sorveglianza e ai Giudici di Pace del circondario, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Macerata,

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale

Per l'Ente Comune di Loro
Piceno

Dr.ssa Ilenia Catalini

Sindaco pro-tempore

Tribunale di Macerata

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis cp, art. 4645 bis cpp e art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.

PREMESSO

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, co.3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell'art. 2 co.1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____ Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____,

si conviene e si stipula quanto segue:

art.1

L'ente consente che n. _____ soggetti svolgano presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell'art.2 co.4 del DM n. 88/2015. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale eterna.

Art.3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Art.5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del C.P.P.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;

viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Macerata, li

Il rappresentante dell'Ente

Dr.ssa Ilenia Catalini

Sindaco pro-tempore

Il Presidente del Tribunale

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Catalini Ilenia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 22-12-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto
